



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile pagina web rivolta all'utenza ad uso delle Sedi estere

Inserimento sul proprio sito a cura di ogni Sede estera

1. [Cenni normativi](#)

2. [Requisiti](#)

3. [Documenti](#)

4. [Procedura](#)
 - [Fase 1 registrazione e inserimento istanza](#)
 - [Fase 2 verifica consolare](#)
 - [Fase 3 valutazione e termini del procedimento](#)
 - [Fase 4 decreto, notifica e giuramento](#)

5. [Costi](#)

6. [Contatti e link utili](#)

1.Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l'adesione ai valori nazionali e l'irreprensibilità della condotta.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell'unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

- Legge n. 123/1983
- Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
- Legge n. 94/2009
- Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
- D.L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
- D.L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020

2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza

- **Residenza nella circoscrizione consolare:**

- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
- Il coniuge/parte dell'unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.

- **Termini di presentazione:**

- La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano *iure sanguinis*, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

- **Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:**

- Se avvenuto all'estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
- Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.

- **Situazione penale:**

- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

- **Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)**

- **Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi**

3. Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

- **Estratto dell'atto di nascita** o equivalente (per lo Sri Lanka Birth Certificate Extract from the Divisional Secretariat or Registrar General), in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana.

A partire dal 1° giugno 2024 le richieste di legalizzazione devono essere presentate presso gli Uffici di VFS Global a Colombo: Italian Legalization Application Centre – Colombo, Sri Lanka, Address: c/o Italian Visa Application Centre in Sri Lanka, First Floor, No 464, Galle Road Colombo 03. Per scaricare i moduli necessari per avviare la procedura di traduzione e verifica, si prega di visitare il seguente sito: <https://visa.vfsglobal.com/lka/en/ita/Legalisation> .

I documenti da legalizzare dovranno essere presentati in originale, **MUNITI DELLA LEGALIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO SRI LANKA**, e verranno successivamente trasmessi all'International Organization for Migration (IOM) per la traduzione in lingua italiana e la verifica di autenticità. Al momento della presentazione dei documenti gli interessati firmeranno i moduli per la richiesta del servizio di verifica e traduzione da parte di IOM e per la richiesta di legalizzazione da parte dell'Ambasciata. In tale occasione dovranno pagare sia le spese per il servizio che i diritti consolari dovuti per la legalizzazione e la certificazione di conformità della traduzione agli originali dei documenti stranieri.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE I DOCUMENTI VERRANNO TRASMESSI ALL'AMBASCIATA SOLO AL TERMINE DELLE PROCEDURE DI TRADUZIONE E DI VERIFICA. VFS GLOBAL AGGIORNERÀ DIRETTAMENTE I RICHIEDENTI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DI TALI PROCEDURE. Una volta effettuata la legalizzazione e l'autenticazione della traduzione, l'Ambasciata restituirà il documento completo a VFS che provvederà ad inviarlo all'utente per corriere.

- **Certificati Penali** del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d'età) – tranne l'Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza (per lo Sri Lanka Police Clearance Certificate), in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Si rinvia a quanto chiarito sopra con riguardo alla procedura di legalizzazione.

- **Ricevuta del versamento del contributo di 250€** a favore del Ministero dell'Interno e della marca da bollo da 16€, con le modalità indicate nella sezione "Costi".
- **Documento di identità:** fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza, specificazione del cognome e del nome completi).
- **Copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni**, da richiedere al competente Comune italiano in cui l'atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

- **Certificato di conoscenza della lingua italiana** non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
 - PLIDA della Società Dante Alighieri
 - CertIt dell'Università Roma Tre
 - CILS dell'Università per stranieri di Siena
 - CELI dell'Università per stranieri di Perugia
 - Ce.Co.L dell'Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

- Gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'Accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
- I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all'articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all'estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

4. Procedura

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all'estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell'Interno (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm>) senza l'utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l'indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria cassetta di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell'atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all'estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d'identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l'eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all'interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l'accento sull'ultima lettera utilizzando l'apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine. Per la traslitterazione dalle lingue singalese e tamil fa fede la traduzione dell'atto di nascita originale. Pertanto è necessario che le generalità (nome, cognome, denominazione del luogo di nascita) riportate sull'atto di nascita e sulla sua traduzione corrispondano a quelle riportate sul passaporto.

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L'Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell'Interno, una comunicazione relativa all'accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l'autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d'identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell'Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell'interessato/a.

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All'atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l'estratto) e corrispondente atto estero
- Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione "Documenti")

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l'interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L'atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l'atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione, come spiegato nella sezione "Documenti".

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

"GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO"

L'acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all'AIRE e al verbale dell'avvenuto giuramento.

5. Costi

- Contributo di 250€ a favore del Ministero dell'Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell'Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
"Ministero dell'Interno D.L.C.I Cittadinanza"
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
- Marca da bollo da 16€ da pagare esclusivamente tramite PagoPa all'Agenzia delle Entrate durante la compilazione della domanda oppure tramite sticker adesivo acquistato in Italia oppure tramite bonifico sul conto corrente della Banca d'Italia, codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.
- Articoli della **tabella consolare** da applicare con relativi importi:
 - Autentica di firma sull'istanza: art. 24 – 14,00 euro
 - Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
 - Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
 - Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
 - Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A – 13,00 euro
 - Marca da bollo sul decreto di conferimento della cittadinanza: art N/A – 16,00 euro

6. Contatti e link utili

Trova il tuo Consolato:

<https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco>

Invia la tua domanda al Ministero dell'Interno:

<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AluCittadinanza/ali/home.htm>

Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/>